



ALLEGATO n. 3 CONTRODEDUZIONI

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geo. ...

A handwritten signature in black ink, positioned below the text "IL FUNZIONARIO TECNICO".



SINTESI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI



OSSERVAZIONE Osservazione n. 1/2011 Melandri Giovanni

SINTESI: L'osservante svolge rilievi critici sulla scelta del progetto e chiede di conoscere le motivazioni della scelta progettuale in ordine:

- mancanza di interventi collaterali al progetto a monte del tratto terminale;
- variazione della destinazione dei fondi di finanziamento dell'opera ad interventi a monte al fine di evitare interventi di grave impatto ambientale;
- pone attenzione in ordine all'aumento di rischio dell'abitazione che permane in zona golenale;
- mettere in atto interventi minori di primo impatto per gli eventi quali la modifica dello sbocco del Rio Rezza, pulizia dell'alveo e contestuale dragaggio del fiume per aumentare il deflusso delle acque;
- segnala di valutare la sostituzione di ponti con altri di diversa tipologia.

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opera di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: "In risposta a tali osservazioni si rimanda all'allegato A del verbale di Conferenza dei Servizi del 30.03.2011. I fondi del Ministero dell'Ambiente sono stati destinati specificatamente per la mitigazione del tratto terminale del fiume Entella, basandosi su una criticità idraulica assolutamente evidente e tecnicamente documentata. Il trasferimento del finanziamento ad altre opere esula dalle competenze del Responsabile del Procedimento.

Per quanto riguarda l'edificio di civile abitazione che rimarrebbe tra il "segiun" e l'Entella, il progetto evidenzia tecnicamente l'attuale criticità idraulica a cui la palazzina per la sua ubicazione è soggetta e sottolinea inoltre che l'intervento non risolve la specifica problematica, ma altrettanto evidenzia che le opere non incrementano in termini normativi la pericolosità idraulica della zona tra prima e dopo gli interventi proposti.

A tal proposito, per il superamento di questo aspetto, si evidenzia che la Regione Liguria ha emanato i seguenti atti: "regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in data 14 luglio 2011 e la D.G.R. n.989/11 riguardante "modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico di cui alla D.G.R. 357/01 e ss.mm."

I due documenti sopra citati contengono norme riguardanti la rilocalizzazione del patrimonio edilizio esistente interferente con interventi idraulici.

I provvedimenti prevedono la possibilità di demolire e ricostruire immobili in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B previste nel Piano di Bacino, previo parere vincolante della Provincia.

Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano comunque le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA

OSSERVAZIONE Osservazione n.2/2011 Comitato dell'Entella Evro Margarita

SINTESI: L'osservante nel richiamare le osservazioni critiche depositate in atti a seguito dell'avvio della procedura e nel confermare i rilievi critici già evidenziati dando atto dei numerosi incontri tenutisi e degli impegni assunti



dall'Amministrazione Provinciale richiede:

- la sospensione iter approvativo del progetto proposto;
- la conferma degli impegni in ordine all'organizzazione di un tavolo tecnico tra Provincia e i soggetti interessati per un confronto costruttivo sulla progettualità e per poter valutare insieme acquisiti i progetti soluzioni integrative o alternative;
- possibili soluzioni alternative alle tipologie costruttive ed attenzione delle esigenze dei proprietari terrieri;
- di valutare a livello espropriativo sotto il profilo della interferenza con la proprietà non solo il sedime dell'argine e le strette pertinenze ma tutte le aree golenali compromesse dall'iniziativa proposta con aumento della velocità di scorrimento e conseguentemente di rischio per i fruitori.

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opere di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché richiesta di sospensione del procedimento. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: *“ Non sussistono attualmente condizioni che motivino una interruzione dell'iter di approvazione della progettazione in esame, attesa la tipologia dell'intervento (mitigazione del rischio) e l'urgenza dell'impegno dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente finalizzati alla salvaguardia dei territori e delle popolazioni dalle alluvioni. Le valutazioni e i confronti tecnici sono in corso, in quanto in data 30.03.2011 è stata avviata la procedura della Conferenza dei Servizi. Si conferma la disponibilità a valutare alternative progettuali, fermo restando le tempistiche di conclusione dell'iter amministrativo. Inoltre eventuali alternative al progetto in esame devono essere formulate a questa Amministrazione in maniera concreta e precisa, devono evidenziare in particolare il risultato idraulico, la coerenza con gli interventi a lungo termine, contenere le valutazioni tecniche complementari (ambientali/urbanistiche/espropriative/ecc.), le tipologie di opere, i costi e i tempi di realizzazione. In relazione alle aree da espropriare è in corso la procedura prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; inoltre il progetto prevede tipologie di opere per permettere la fruibilità del territorio a seguito degli interventi quali le piste lungo il nuovo “segiun”; le rampe per lo scavalco dell'argine da monte a valle e viceversa; scalette di risalita; ecc.*

L'area tra l'argine nuovo e l'Entella non viene ad essere interessato dai lavori ed esula dalle competenze del Responsabile del Procedimento.”

Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano comunque le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA

OSSERVAZIONE Osservazione n.3/2011 Italia Nostra Onlus – Sezione del Tigullio

SINTESI: L'osservante svolge considerazioni generali in ordine al progetto rilevando che non elimina alcune fondamentali questioni di fondo sulle quali svolge i rilievi attinenti:

- assenza di studio delle piene storiche accertate e della loro estensione ed effetti, tale studio è necessario per spazzare equivoche convinzioni;
- criticità della pianificazione anche con riferimento alla portata duecentennale dati i mutamenti climatici in atto;
- data la modesta differenza di rilevanza delle opere da portata T100 a T200 sensibilizza l'impegno a T50 in vera sicurezza della piana dando risposta immediata a fenomeni urgenti e assicurando con tempi certi difesa centennale.



Ribadisce la necessità di una moratoria mancando uno studio di tutto il bacino fluviale da monte a valle e non viceversa in un coordinamento ovvio e logico contesta quindi come illogica in termini di economicità e funzionalità quanto asserito in atti in ordine "alla realizzazione di un piano di studio per il tratto fluviale immediatamente a monte dichiarando che le nuove progettazioni potrebbero far cambiare quanto già fatto (in termini di utilità e conformazione) e che lo studio dovrà dimostrare l'assenza di fenomeni peggiorativi sia a monte che a valle rispetto a quanto già compiuto.

A fini urbanistici e di difesa fluviale quanto espresso in merito alla riclassificazione delle zone esondabili demandata ad una revisione del Piano di Bacino con loro eventuale riclassificazione nel PUC a Lavagna viene superata dalla continua edificazione delle aree golenali nei Comuni a monte. Ciò vanifica quanto espresso negli intenti del progetto. Si richiede un deciso fermo a tutte le opere lungo le rive del fiume Entella e affluenti fino alla completa elaborazione di un piano dell'intero bacino fluviale.

L'osservante svolge altresì osservazioni puntuali al progetto ed in particolare:

- 1) aree golenali: L'apertura di un'arcata del ponte della Maddalena (che di arcate ne aveva 15) non è sufficiente. Si evidenzia la necessità di lasciare libere le aree golenali esistenti e cercare di ricavarne altre nella parte a monte liberandole da manufatti incongrui, escludendo forme di edificazioni peggio se abusive per creare aree di stanca della corrente.
- 2) Conferma il valore e il pregio del ponte della Maddalena ritenendo ammissibili solo le riaperture delle arcate.
- 3) Contesta il previsto muro di argine di circa un Km. (quale inutile e sovradimensionato) segnalando che gli allagamenti negli anni sono avvenuti da Via Garibaldi (protetta da un dosso) o a valle. Evidenzia i rischi dell'opera di facile aggiramento con conseguenze di allagamenti per mancato rientro delle acque propende per una soluzione unica di difesa ad argine da conservare e valorizzare quale manufatto storico in tal senso non condivide la pista sulla sommità dello stesso per le implicanze di fluidificabilità stradale.
- 4) Evidenzia che la piana agraria dell'Entella soggetta a vari vincoli paesaggistici deve essere conservata integralmente quale punto fermo e qualificante del progetto.
- 5) Svolge una valutazione tecnico critica in merito allo scolmatore progettato (andamento, scarsa pendenza, sbocco sotto il livello dell'acqua).

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opere di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: *"L'intervento in esame ha come obiettivo quello della mitigazione del rischio idraulico e il progetto in esame riguarda la messa in sicurezza per tempo di ritorno cinquantennale T50 con franco e centennale T100 lato Lavagna.*

Per quanto riguarda il progetto nella sua globalità, si evidenzia che l'intervento si basa su un progetto preliminare complessivo relativo a tutto il tratto terminale del fiume Entella (progetto preliminare approvato con D.G.P. n. 474 del 26/10/2004 e condiviso in Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 16/03/2005) e con questo coerente nel rispetto delle norme fissate dal Piano Stralcio di Bacino.

Il progetto in esame contiene tutti gli elaborati tecnici che dimostrano la validità dell'intervento nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'aggiornamento del P.U.C. comunale esula dagli obiettivi del presente progetto e dalle competenze del Responsabile del Procedimento

Le aree golenali del tratto su cui si interviene con i lavori (lato Lavagna) non vengono modificate e sono principalmente adibiti a campi in parte coltivati.

In corrispondenza del ponte della Maddalena non sono previsti interventi nel presente progetto.

L'incremento di altezza dell'attuale "segiun", con la previsione di contenimento delle portate cinquantennale e centennale, è di circa 1,00 – 1,50 metri, altezza calcolata sui valori di portata fissati dal Piano Stralcio di Bacino.

Le analisi idrauliche dimostrano la validità dell'intervento a contenere la portata idraulica prevista nel progetto, analisi che non evidenziano modifiche allo stato attuale da intendersi peggiorative rispetto alla normativa vigente.

La scelta progettuale prevede l'adeguamento del "segiun" ove presente, la realizzazione di muro di contenimento ove il "segiun" è stato inglobato o distrutto dai fabbricati esistenti, il rimodellamento dei giardini da corso Buenos Aires a via Previati."

Si rappresenta che la pista in sommità è stata prevista esclusivamente per la manutenzione del manufatto oltre che per l'accesso e l'utilizzo delle aree da parte dei proprietari dei terreni adiacenti al "segiun"; la sommità del manufatto sarà realizzata con materiali idonei per garantire le funzioni sopradette e non per la costruzione di una nuova viabilità comunale.



Il progetto, a parte le opere di difesa idraulica descritte negli elaborati, non prevede altri interventi in corrispondenza della piana dell'Entella.

Il canale scolmatore del rio Rezza è di competenza comunale, esula dagli obiettivi del presente progetto e dalle competenze del Responsabile del Procedimento.

Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'aggiornamento del Piano urbanistico comunale esula dagli obiettivi del progetto e che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA

OSSERVAZIONE Osservazione n.4/2011 Govi Alberto - Partecipativa

SINTESI: L'osservante pone all'attenzione n.3 rilievi critici e precisamente:

- L'opera di protezione progettata è insufficiente ed non esaustiva in quanto gli allagamenti nel centro città avvengono dai rii minori. Chiede chiarezza in ordine alla stato degli atti alla contestuale variazione delle zone a levante da zona rossa a libera posto che in atti nulla è indicato e confusione su tale tema nelle fasi illustrative.
- Incongruenza tra piani di bacino Entella che vincola la piana e la disciplina dei torrenti sovrastanti (Lavagna, Sturla e Graveglia) ove è in atto la cementificazione delle aree golenali a monte e la previsione di nuovi interventi, tale fatto evidenzia assoluta assenza di coordinamento e la necessità di un progetto organico di tutto il fiume.
- In ordine al quadro economico evidenzia l'assenza di un chiaro bilancio dei costi dell'operazione in termini di consumo del territorio in ordine non solo a quello occupato dall'intervento ma al suo sviluppo, aree che seppur private oggi costituiscono un patrimonio della comunità (oasi fluviale, SIC, ect.).

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opera di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: *"L'intervento in esame ha come obiettivo quello della mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella, progetto redatto con riferimento alle norme vigenti; la validità e la completezza tecnica degli elaborati sarà verificata nella conferenza dei servizi attualmente in corso.*

Per quanto riguarda invece i rii minori, il progetto analizza la loro immissione nell'Entella e il relativo smaltimento delle acque, l'eventuale l'insufficienza idraulica dei rii stessi non è obiettivo del presente progetto ed esula dalle competenze del Responsabile del Procedimento.

La strutturazione del Piano di Bacino dell'Entella, del Lavagna, dello Sturla e del Graveglia esulano dagli obiettivi del presente progetto e dalle competenze del Responsabile del Procedimento

Il territorio tra il nuovo argine e l'Entella non subisce modifiche a seguito dei lavori e neanche l'area a monte del nuovo argine; l'uso o l'eventuale valorizzazione di tali territori che evidentemente esulano dalle competenze del responsabile del procedimento, potranno essere disciplinati e definiti dai soggetti competenti in qualunque momento: le opere di cui al presente progetto lasciano aperta qualsiasi soluzione in merito.

Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che



l'aggiornamento del Piano urbanistico comunale esula dagli obiettivi del progetto e che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011, fermo restando che la strutturazione della piana dell'Entella e la sua valorizzazione esula dal procedimento urbanistico avviato.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA

OSSERVAZIONE Osservazione n.5/2011 Movimento Uniti per Lavagna – Gino Torchio – Massimo Boni

SINTESI: Gli osservanti svolgono considerazioni generali in ordine al progetto rilevando che non elimina alcune fondamentali questioni di fondo sulle quali svolge i rilievi attinenti:

- Necessità di un collegamento tra il progetto e la previsione e la valutazione degli effetti collegati alla infrastrutturazione della Piana dell'Entella in rapporto al progetto di viabilità a monte e riorganizzazione del Rio Rezza.
- Critica della scelta progettuale inidonea in una zona particolarmente sensibile richiama i puntuali vincoli di tutela, progettualità imposta alla città del tutto inadeguata in quanto si interviene in modo parziale, incompleto e conseguente insicuro; evidenzia puntualmente l'edificio Via Lungo Entella n.47 ove le condizioni di rischio vengono aggravate.
- Chiede la immediata messa in sicurezza T.200 e franco adeguato.
- Richiede ed auspica un tavolo di confronto politico e tecnico fra Enti coordinato dalla Regione Liguria per una rivalutazione della scelta progettuale e urbanistica al fine di evitare un grave danno all'ambiente e al territorio.

L'osservante svolge quindi osservazioni puntuali al progetto ed in particolare:

1)- l'opera rischia di diventare un'opera faraonica di spreco delle risorse pubbliche senza alcun beneficio al territorio evidenziando che non viene manifestato e coordinato il collegamento con le opere di viabilità a monte, condivide la posizione del Comune in ordine ai rilievi espressi in sede di approvazione dell'opera

2)- In merito alla variante urbanistica adottata rileva che la stessa non è supportata dalla procedura di VAS sostenendone l'obbligatorietà per le varianti ai piani urbanistici e programmi a sensi del D.lgs. n.4/08 in base all'esperienza realizzata dalla Regione Liguria nell'ambito del progetto Enplan in quanto scelta che interessa varie aree sensibili e condiziona l'uso del suolo perseguendo un modello di sviluppo del territorio tale da incidere sulla qualità ambientale e quindi indirettamente anche sugli elementi sensibili tutelati. Pone l'attenzione in mancanza di tale verifica sull'improcedibilità e quindi illegittimità del procedimento avviato.

3)- Foto inserimenti rileva carenza ed insufficienza degli stessi per le valutazioni chiedendone integrazioni per quanto concerne anche gli effetti con evento di piena sul fabbricato in area golenale.

4)- Segnala l'assenza di coordinamento delle progettualità e conseguentemente delle opere T.50 con quelle a monte T.200.

5)- Propone una soluzione di difesa costituita da due azioni coordinate fra loro: abbassamento del letto del fiume coordinato con le opere previste a mare dalla Regione Liguria che prevedono la rimozione di 300 mila mc. e contestuale riprogettazione dell'opera di difesa con soluzione progettuale unitaria con abbassamento dell'altezza e quindi degli ingombri con soluzione mista lato levante canale – muro di protezione tale da costituire sia sostegno dell'argine in terra stabilizzata (con riduzione quindi del sedime occupato e dell'impatto dell'opera) che lato del canale interno e con in sommità struttura parzialmente a sbalzo da utilizzare come percorso pedonale -ciclabile: "una passeggiata fluviale panoramica" ed integrazione del progetto con studio e valorizzazione delle aree di golenale. Evidenzia altresì che la progettualità presenta aspetti "non chiari" del tracciato (quali l'inserimento di un fabbricato nell'argine con riduzione dello stesso) che meriterebbero più attenzione da tutti i punti di vista (paesaggistico/idraulico/ecc) e la necessità di analisi costi e benefici nonché la necessità di rivedere l'immissione del Rio Rezza nell'Entella.

6)- Evidenzia l'assenza di soluzioni alternative o adeguamenti richiesti nella fase concertativa preliminare dai cittadini avvenuta in modo esclusivamente illustrativo senza comparazione e rispetto delle regole democratiche di concertazione.

7)- Pone attenzione sulle canalizzazioni e rete minore, l'impermeabilizzazione del suolo che impedisce anche l'infiltrazione più modesta. Chiede uno studio e conseguentemente nel progetto adeguamento del sistema di acque bianche/nere che sino ad oggi hanno salvaguardato la città e consentito in caso di eventi calamitosi il normale "svuotamento della piana". Giudica inadeguato e insufficiente il convogliamento di tutte le acque della piana in tubatura a pressione non ispezionabile. La gestione delle reti di drenaggio o di fognatura della piana e delle connessioni con i rivi minori è uno degli aspetti più problematici da affrontare e non può essere demandato a vecchi scoli o vecchie tubature costruite per supportare carichi ben più ridotti o con finalità diverse .



8)- Chiede che il progetto sia integrato con contestuale adeguamento del piano di protezione civile. Il progetto deve essere integrato con analisi e modalità con cui si intende gestire il territorio comunale nel periodo "transitorio" (fase di realizzazione degli interventi di adeguamento), la cui durata appare oggettivamente più che significativa. In modo da organizzare in tale fase la città. Con ciò considerati i rischi di "stop" giudiziari (data la procedura avviata).

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opera di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: " In risposta a tali osservazioni si rimanda all'allegato A del verbale di Conferenza dei Servizi del 30.03.2011. Per quanto riguarda l'edificio di civile abitazione che rimarrebbe tra il "segiun" e l'Entella, il progetto evidenzia tecnicamente l'attuale criticità idraulica a cui la palazzina per la sua ubicazione è soggetta e sottolinea inoltre che l'intervento non risolve la specifica problematica, ma altrettanto evidenzia che le opere non incrementano in termini normativi la pericolosità idraulica della zona tra prima e dopo gli interventi proposti.

A tal proposito, per il superamento di questo aspetto, si evidenzia che la Regione Liguria ha emanato i seguenti atti: "regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in data 14 luglio 2011 e la D.G.R. n.989/11 riguardante "modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico di cui alla D.G.R 357/01 e ss.mm."

I due documenti sopra citati contengono norme riguardanti la rilocalizzazione del patrimonio edilizio esistente interferente con interventi idraulici. I provvedimenti prevedono la possibilità di demolire e ricostruire immobili in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B previste nel Piano di Bacino, previo parere vincolante della Provincia. Alle osservazioni del Comune di Lavagna riportate nella presente osservazione, si rimanda al verbale della Conferenza dei Servizi del 30.03.2011 e in particolare all'allegato "A", documento in cui sono esplicitate le controdeduzioni di questa Amministrazione e alle valutazioni del Comitato Tecnico di Bacino indicate in premessa. Gli approfondimenti tecnici e le opere conseguenti sono coerenti con le progettazioni in essere e precedenti. Per tali interventi aggiuntivi si sta provvedendo a recuperare le ulteriori risorse necessarie; finanziamenti che in parte la Regione Liguria ha già stanziato nella misura di €. 977.147,69 con D.G.R. n. 1661 del 29/12/2011. Alle tipologie di opere previste a progetto, in sede di prosecuzione della Conferenza dei Servizi, si potranno analizzare eventuali proposte di modifiche/integrazioni se ritenute migliorative, fermo restando l'obiettivo dell'intervento e cioè la mitigazione del rischio idraulico. Il progetto contiene lo Studio di Incidenza, lo Studio Organico di Insieme, le valutazioni paesistiche e urbanistiche come richiesto dalle norme vigenti in materia, documenti acquisiti dagli Enti/uffici competenti all'approvazione della variante urbanistica, soggetti che hanno partecipato agli incontri pre-istruttori e alla Conferenza dei Servizi in seduta referente del 30.03.2011 nelle cui riunioni non è emersa la necessità di procedura VAS. È evidente che questa Amministrazione recepirà tutte le indicazioni e le richieste che ciascun Ente per quanto di competenza formulerà nella fase procedurale in corso e cioè la Conferenza dei Servizi, la cui chiusura avverrà con opportuno provvedimento a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri di competenza. Per i foto-inserimenti si ribadisce quanto sopraddetto per l'aspetto urbanistico: "questa Amministrazione recepirà tutte le indicazioni e le richieste che ciascun Ente, per quanto di propria competenza, formulerà nella fase procedurale in corso e cioè la Conferenza dei Servizi, la cui chiusura avverrà con opportuno provvedimento a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri di competenza". Riguardo al funzionamento del collettore per la raccolta delle acque meteoriche e al dimensionamento del "segiun" si rimanda agli atti progettuali. Eventuali proposte/modifiche relative alla soluzione elaborata per poter essere analizzate e verificate da questa Amministrazione devono necessariamente contenere tutti gli elementi tecnici adeguati al livello della progettazione in esame. Tali proposte/modifiche, oltre a permettere la migliore fruibilità del territorio, dovranno riguardare e mantenere l'obiettivo primario dell'efficacia idraulica dell'opera. L'abbassamento del letto dell'alveo necessario per ottenere un miglioramento sensibile dal punto di vista idraulico, non rientra tra gli interventi ammissibili previsti dalle vigenti normative ambientali; peraltro gli studi e le modellazioni svolte propedeuticamente al progetto, hanno evidenziato l'inefficacia di tali interventi nel tratto Maddalena-Foce. Le opere previste nel tratto di confluenza tra fiume Entella e rio Rezza, sono coerenti con gli interventi previsti dal Comune di Lavagna lungo l'alveo del rio medesimo. Il progetto contiene elaborati specifici quali: Studio di Incidenza; Studio Organico di Insieme; le valutazioni paesistiche e urbanistiche a tutela dell'ambiente, aspetti che hanno orientato e caratterizzato la scelta delle tipologie di opere. Il progetto in esame descrive, al capitolo n. 3 della relazione di fattibilità ambientale, gli scenari di intervento da cui è stata elaborata la scelta progettuale proposta. Gli scenari sono una sintesi di quanto analizzato a partire dal progetto preliminare complessivo del 2004 (progetto approvato con D.G.P. n. 474 del 26/10/2004 e condiviso in Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 16/03/2005). La partecipazione della popolazione al progetto in corso è stata ampiamente svolta con assemblee pubbliche, incontri con il Comitato dell'Entella e le associazioni ambientali; sopralluoghi del personale tecnico con i proprietari delle aree su cui sono previsti gli interventi; programmazioni televisive locali con dibattiti in diretta con i cittadini; sopralluoghi sull'Entella con i presidenti di Regione e Provincia.



Le osservazioni capoverso n. 9; 10 e 11 non risultano contenute nel documento. Tali aspetti esulano dalle competenze del Responsabile del Procedimento. L'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito sulla base di un programma lavori, programma che analizzerà le procedure di esecuzione delle opere, analisi di rischi tra cui quelli idraulici dovuti alla fase transitoria e tecniche di contenimento rischi. Tali valutazioni vanno fatte dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi del presente progetto definitivo e quindi nella fase che la norma prevede come progetto esecutivo.

Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre.

Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione nel merito della adottata variante urbanistica evidenzia criticità per carenza della valutazione ambientale strategica. Per tale aspetto si precisa che nella fase istruttoria sul progetto generale di adeguamento idraulico del tratto terminale del fiume Entella la Regione Liguria, ufficio VIA con nota 22.01.2004 ha comunicato direttamente all'Amministrazione l'esclusione dell'intervento globale "di mitigazione e difesa" dal campo di applicazione della l.r. 38/98 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale". A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. citato in data 04.02.2010 si è svolto incontro tecnico con l'Ente Regionale dal quale è emerso che il primo lotto oggetto della variante urbanistica "non pare sia da assoggettare a screening o VIA". In ordine a tale rilievo si dà espressamente atto altresì che ove di diverso avviso la Regione nell'ambito del procedimento concertativo avviato (pag.7 del verbale) dovrà procedere ad esprimersi come richiesto dall'osservante; si confermano le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

OSSERVAZIONE Osservazione n.6/2011 Studio legale Prof. Daniele Granara – Stefano e Giacomo Podestà

SINTESI: L'osservante trasmette all'attenzione il ricorso amministrativo depositato presso il Tribunale Amministrativo della Liguria e chiede che il contenuto della predetta impugnazione sia considerato anche quale osservazione alle determinazioni conferenziali. Tale ricorso pone all'attenzione i seguenti rilievi volti all'annullamento delle controdeduzioni formulate dal RUP della Provincia di Genova e contestuale annullamento della conferenza referente del 30.03.2011:

- Violazione dell'art.21 septies della Legge 07 agosto 1990 n.241 nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione del RUP l'osservante rileva che le controdeduzioni di cui all'allegato C al verbale della conferenza sono nulle per mancanza della sottoscrizione e di data tale fatto costituisce conseguente illegittimità e nullità della conferenza stessa.
- Violazione e falsa applicazione del D.L.n.180/98 e s.m.i. in quanto il progetto approvato prevede mitigazione per portata 50 del fiume Entella quale obiettivo di medio termine. Al contrario il progetto non è volto alla mitigazione del rischio relativo alla portata 200 (come richiesto dal P.d.B.) – obiettivo che verrà perseguito per stessa ammissione in un orizzonte temporale di lungo periodo di cui non si conoscono i tempi, le modalità specifiche e le coperture finanziarie. In violazione a quanto disposto dalle norme del P.d.B.secondo cui la messa in sicurezza sia della zona a monte del tratto terminale, sia a valle, doveva essere idonea al contenimento della portata di piena con tempo di ritorno parto T.200 e franco adeguato non aumentando le condizioni di rischio per gli abitanti (principio anche questo disatteso, considerata le pesanti ricadute che il progetto comporterebbe all'immobile Via Lungo Entella n.47.
- Violazione del principio di proporzionalità razionalità dell'azione amministrativa. Si evidenzia che il progetto è del tutto parziale, incompleto e conseguentemente inadeguato a soddisfare gli obiettivi per i quali è stato proposto. I fondi dei proprietari non hanno mai presentato significative criticità idrauliche avendo viceversa il paradossale ed illogico effetto di comportare un aumento del rischio idraulico delle stesse con creazione di un imbuto in prossimità dell'immobile di proprietà, manifesta quindi illogicità ed irrazionalità dell'azione della P.A. in assenza di una specifica e reale conoscenza della situazione esistente nel territorio.
- Violazione degli artt.7,8,9 e 10 della L.241/90 contraddittorietà, illogicità difetto di istruttoria,sviamento. Nella predisposizione del piano particellare di esproprio non si è tenuto conto del danno all'edificio abitativo Via Lungo Entella n.47 con riduzione di valore dello stesso. Tale diminuzione di valore consistente non è stata considerata e nessuna indennità prevista ciò nonostante ampiamente segnalata a sensi artt.7,8 della L.241/90 e senza riscontro o adeguamento.



- Violazione art.3 L.241/90 eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sviamento. Segnala che la Provincia di Genova non ha motivato le proprie determinazioni in ordine a ritenere l'intervento prospettato di utilità ai fini della mitigazione del rischio idraulico, senza nulla riferire in merito alle effettive e concrete caratteristiche dell'intervento ed alla reale coerenza e funzionalità delle opere in progetto con gli obiettivi di mitigazione del rischio idraulico, ciò nonostante fossero state sollevate specifiche critiche, Non essendo possibile ricostruire l'iter logico – giuridico seguito nel procedimento.
- Violazione e falsa applicazione Piano di Bacino. L'osservante evidenzia che le modifiche sostanziali richieste dal Comune quali condizioni al proprio parere favorevole ((assai onerose e prive di copertura finanziaria) confermano la sostanziale irrealizzabilità dell'opera come progettata, la giustizia amministrativa evidenzia che non possa ammettersi che la P.A. possa conformare nei suoi aspetti sostanziali al solo scopo di evitare un pronunciamento negativo sullo stesso.

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opere di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: "L'allegato C della Conferenza dei Servizi seduta Referente del 30.03.2011 e trasmesso con nota prot.n. 39495 del 31.03.2011, risulta firmato dal Responsabile del Procedimento, si precisa inoltre che l'allegato C è stato letto dal Responsabile del Procedimento in occasione della Conferenza dei Servizi sopra richiamata e non semplicemente allegato al verbale.

Il verbale della Conferenza dei Servizi seduta Referente del 30.03.2011 e tutti gli atti preposti, preparatori, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi, anche non cognitivi, nessuno escluso non presentano vizi di forma e/o contenuto. L'intervento in esame ha come obiettivo quello della mitigazione del rischio idraulico, progetto redatto con riferimento alle norme vigenti; la validità e la completezza tecnica degli elaborati sarà verificata nella conferenza dei servizi attualmente in corso. Per quanto riguarda invece i singoli aspetti tecnici si rimanda agli atti progettuali e all'allegato A del verbale di Conferenza dei Servizi del 30.03.2011 e alle valutazioni del Comitato Tecnico di Bacino indicate in premessa. Gli approfondimenti tecnici e le opere conseguenti sono coerenti con le progettazioni in essere e precedenti.

Per tali interventi aggiuntivi si sta provvedendo a recuperare le ulteriori risorse necessarie; finanziamenti che in parte la Regione Liguria ha già stanziato nella misura di €. 977.147,69 con D.G.R. n. 1661 del 29/12/2011.

Alle tipologie di opere previste a progetto, in sede di prosecuzione della Conferenza dei Servizi, si potranno analizzare eventuali proposte di modifiche/integrazioni se ritenute migliorative, fermo restando l'obiettivo dell'intervento e cioè la mitigazione del rischio idraulico. In riferimento all'immobile di via Lungo Entella n. 47, si rimanda all'allegato A e C del verbale di Conferenza dei Servizi del 30.03.2011.

Si rappresenta che nei numerosi incontri propedeutici alla Conferenza dei Servizi, sia con l'amministrazione Comunale di Lavagna che con i privati interessati, si è data ampia disponibilità ad affrontare entrambi i temi proposti delocalizzazione e/o mitigazione, ciò presuppone evidentemente pari disponibilità degli altri soggetti coinvolti. Si evidenzia inoltre che, la problematica sollevata riguarda una generalità di situazioni già oggi soggette a rischio idraulico, per le quali occorre un'azione coordinata da parte di tutti i soggetti che hanno competenze in merito alla difesa del territorio. Inoltre sempre con riferimento all'immobile di via Lungo Entella n. 47 per il superamento di questo aspetto, si evidenzia che la Regione Liguria ha emanato i seguenti atti: "regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in data 14 luglio 2011 e la D.G.R. n.989/11 riguardante "modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico di cui alla D.G.R. 357/01 e ss.mm."

I due documenti sopra citati contengono norme riguardanti la rilocalizzazione del patrimonio edilizio esistente interferente con interventi idraulici.

I provvedimenti prevedono la possibilità di demolire e ricostruire immobili in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B previste nel Piano di Bacino, previo parere vincolante della Provincia.

La variante urbanistica in corso di approvazione sta procedendo secondo l'iter amministrativo di legge, le cui procedure sono state concordate con gli Enti competenti, negli incontri pre-istruttori alla Conferenza dei Servizi e in Conferenza dei Servizi attualmente in corso.

La progettazione in esame si sviluppa su un'area che attualmente è ad alto rischio idraulico (fascia "A" – rischio di esondazione per portate inferiori alla cinquantennale T50).

Inoltre l'intervento si basa su un progetto preliminare complessivo relativo a tutto il tratto terminale del fiume Entella (progetto preliminare approvato con D.G.P. n. 474 del 26/10/2004 e condiviso in Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 16/03/2005) e con questo coerente nel rispetto delle norme fissate dal Piano Stralcio di Bacino. In riferimento alle procedure di esproprio, si rimanda all'allegato C del verbale di Conferenza dei Servizi



del 30.03.2011. Il progetto in esame contiene tutti gli elaborati tecnici che dimostrano la validità dell'intervento nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti."

Per quanto attiene la pubblicazione degli atti si precisa che quanto pubblicato è quanto pervenuto dall'Amministrazione Provinciale, dichiarato per copia conforme all'originale dal Responsabile del Procedimento. Per la sottoscrizione degli atti si richiama l'unicità del procedimento di conferenza dei Servizi ed in particolare la figura e le funzioni attribuite per legge e per regolamento LL.PP. al Responsabile del Procedimento nel caso in specie anche della conferenza dei Servizi. In tale contesto lo stesso ha dichiarato la provenienza, l'autenticità del documento formato dallo stesso nonché le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il verbale di conferenza referente assume come allegati condivisi gli elaborati tutti oggetto di pubblicazione anche se non tutti materialmente siglati dallo stesso RUP, ma di cui in sede di conferenza si è data ampia illustrazione e condivisione dallo stesso e successiva fedele pubblicazione. Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA

OSSERVAZIONE Osservazione n.7/2011 AYUSYA –Ass. Protezione della Vita

SINTESI: L'osservante rilevando il progetto forse ineccepibile dal punto di vista tecnico pone all'attenzione della P.A. che lo stesso non considera l'assetto dell'intero corso d'acqua, significando l'esigenza di trattenerne e rallentare l'acqua a monte, conseguentemente chiede uno studio propedeutico alla scelta rivolto a tutto il bacino dell'ambito comprensivo di torrenti e dei rii secondari. Sensibilizza l'attenzione dei progettisti, dato il particolare sito di intervento che è meta di sosta e passaggio di varie specie migratorie e faunistiche in genere, di rivalutare, l'opera che comporta una sconvolgimento inammissibile per la loro permanenza. Chiede di rivedere il progetto con soluzioni meno invasive per la salvaguardia della fauna presente oltreché, nel fiume anche a terra.

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opere di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: "Il progetto in esame e quello complessivo del 2004 (progetto approvato con D.G.P. n. 474 del 26/10/2004 e condiviso in Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 16/03/2005), comprendono uno specifico studio, quale quello di incidenza, dedicato proprio ai territori di particolare pregio, quali quelli denominati Oasi faunistiche e facenti parte di siti di interesse comunitario SIC.

Il progetto è quindi coerente con il riassetto complessivo del bacino dell'Entella.

La validità e la completezza tecnica degli elaborati sarà verificata nella conferenza dei servizi attualmente in corso." Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano comunque le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE E NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA



OSSERVAZIONE Osservazione n.8/2011 –Maura Scala e Cozzolino Salvatore

SINTESI: L'osservante pone all'attenzione una serie di osservazioni specifiche rilevando di non aver avuto piena conoscenza degli atti in pubblicazione in quanto la memoria dell'Avv. Daniele Granara allegata al verbale depositato è incompleta, atti privi di data e sottoscrizione, evidenza che gli atti privi di vidimazione sono nulli (secondo alcuni autori inesistenti) e che tale vizio può essere fatto valere da chiunque.

Nel merito ove non venga condivisa tale pregiudiziale formale osserva:

Il procedimento a giudizio dell'osservante è viziato da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti in relazione alla sussistenza del presupposto della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere. Tale fatto non trova oggettivo riscontro in fatti negli ultimi 20-30 anni non si sono verificati eventi significativamente dannosi (mai storicamente alle persone) tali da giustificare una iniziativa come quella progettata con sacrificio di aree pregiate di estensione solo seconda alla Piana di Albenga. Evidenza che non risultano ai soggetti coinvolti né istanze specifiche né esigenze collettive tese a conseguire tale progetto o innovazioni alle strutture di difesa costituite dall'argine napoleonico che non risulta a memoria d'uomo mai superato. Viceversa sostiene che le opere dove progettate a valle anziché a monte costituiscono un percorso volto più verosimilmente ad un aggravio piuttosto che a una mitigazione del rischio come espressamente espresso in atti per il fabbricato che rimarrebbe in area golenale. Evidenza che dai risultati delle iniziative a monte, con interventi simili, aree storicamente sondabili sono state "messe in sicurezza" mediante nuovi argini con sacrificio del territorio per una inutile urbanizzazione ed aumento del rischio e delle criticità a valle con dannoso sacrificio di territorio. Il procedimento è altresì viziato da eccesso di potere per sviamento. Infatti come sopra evidenziato né per dimensioni che per caratteristiche, né per riduzione del rischio nessuno come emerso nelle riunioni tenutesi nessuno degli amministratori abbia chiesto l'attuazione di tale piano permanendo una discrezionalità tecnica illogicamente palesata, lasciando presupporre finalità diverse quale mezzo per realizzare alla foce del fiume di una colmata per depurazione e cantieristica e dall'altra interagire con la nuova viabilità del casello autostradale. Se così fosse l'osservante si rileva che il piano della costa non consente tale realizzazione, rimarca l'assenza per quanto attiene la viabilità del piano del traffico urbano esteso ai comuni di Chiavari e Lavagna (richiesto tramite la Prefettura provvedimento sostitutivo). Si richiede conseguentemente un'inversione di tendenza e proposte di modifica relative alla soluzione elaborata. Si auspica che le osservazioni vengano condivise e conseguentemente le P:A: si attivino affinché i fondi stanziati per tali opere dal Ministero dell'Ambiente vengano utilizzati per altre opere di rinaturazione dei corsi d'acqua a monte del fiume Entella diversamente si sacrificerebbe l'ultimo lembo agrario costiero di significativa estensione. Auspica studi universitari sulla piana in una strategia vincente con occasioni di trasformazione in funzioni del tempo libero, conferma di un ambiente naturale in stretta correlazione con la costa, con sviluppo sostenibile a tali fini (cita ad esempio il Comune di Varese Ligure).

CONTRODEDUZIONE:

Si premette che il riparto di competenze amministrative tra la Provincia e i Comuni si può così suddividere, al Comune sono riservate le competenze in materia di pianificazione urbanistica comunale, mentre alla Provincia sono attribuite molteplici competenze in materia ambientale e di progettazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico. In tale quadro di riferimento si rileva che l'osservazione pone rilievi connessi alla scelta progettuale dell'opere di difesa, alle caratteristiche e alla sua proporzionalità, nonché al finanziamento dell'opera ed al procedimento. Nel merito di tale secondo aspetto il Responsabile del Procedimento con la nota prot. 39573 del 26.03.2012 ha precisato: "La memoria datata 20.07.2010 a firma del Prof. Avv. Daniele Granara pervenuta a questi uffici a seguito dell'avvio del procedimento espropriativo di giugno 2010, è documento allegato al verbale della Conferenza dei Servizi seduta Referente tenutasi il 30.03.2011.

Il verbale con tutti gli allegati tra cui la memoria sopra citata comprensiva delle pagine 4, 8 e 9, è stata trasmessa ai soggetti convocati alla conferenza con nota prot. n. 39495 del 31.03.2011 e al Comune di Lavagna con nota prot. n. 38721 del 30.03.2011. Tra gli allegati sopra citati è contenuto anche l'allegato C firmato dal responsabile del procedimento; si precisa inoltre che di tale documento è stata data completa ed esplicita lettura da parte del responsabile del procedimento in conferenza dei servizi. Gli elaborati progettuali, timbrati e firmati, sono stati trasmessi al Comune di Lavagna con nota prot. n. 80245 del 23.06.2010. I documenti posti a deposito come atti da visionare per le osservazioni alla variante urbanistica sono stati gestiti direttamente dal Comune di Lavagna.

L'intervento in esame ha come obiettivo quello della mitigazione del rischio idraulico, progetto redatto con riferimento alle norme vigenti; la validità e la completezza tecnica degli elaborati sarà verificata nella conferenza dei servizi attualmente in corso. Per quanto riguarda invece i singoli aspetti tecnici si rimanda agli atti progettuali.



Per l'edificio di civile abitazione che rimarrebbe tra il "segiun" e l'Entella, il progetto evidenzia tecnicamente l'attuale criticità idraulica a cui la palazzina per la sua ubicazione è soggetta e sottolinea inoltre che l'intervento non risolve la specifica problematica, ma altrettanto evidenzia che le opere non incrementano in termini normativi la pericolosità idraulica della zona tra prima e dopo gli interventi proposti.

A tal proposito, per il superamento di questo aspetto, si evidenzia che la Regione Liguria ha emanato i seguenti atti: "regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in data 14 luglio 2011 e la D.G.R. n.989/11 riguardante "modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico di cui alla D.G.R 357/01 e ss.mm."

I due documenti sopra citati contengono norme riguardanti la rilocalizzazione del patrimonio edilizio esistente interferente con interventi idraulici.

I provvedimenti prevedono la possibilità di demolire e ricostruire immobili in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B previste nel Piano di Bacino, previo parere vincolante della Provincia.

Il progetto in esame non ha alcun legame tecnico con l'ipotesi di prolungamento della sponda di destra/sinistra zona foce Entella e la costruzione di nuovo depuratore.

Tali aspetti esulano dalle competenze del Responsabile del Procedimento.

Per quanto riguarda il progetto nella sua globalità, si evidenzia che l'intervento si basa su un progetto preliminare complessivo relativo a tutto il tratto terminale del fiume Entella (progetto preliminare approvato con D.G.P. n. 474 del 26/10/2004 e condiviso in Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 16/03/2005) e con questo coerente nel rispetto delle norme fissate dal Piano Stralcio di Bacino.

Il progetto in esame contiene tutti gli elaborati tecnici che dimostrano la validità dell'intervento nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

I fondi del Ministero dell'Ambiente sono stati destinati specificatamente per la mitigazione del tratto terminale del fiume Entella, basandosi su una criticità idraulica assolutamente evidente e tecnicamente documentata.

Il trasferimento del finanziamento ad altre opere esula dalle competenze del Responsabile del Procedimento.

L'elenco allegati e il numero di allegati effettivi alla osservazione di Maura Scala e Salvatore Cozzolino coincidono e sono pari a n° 14. Si condivide la proposta per quanto non in contrasto con quanto espresso dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 08.03.2012 e con quanto espresso al 2° capoverso del dispositivo deliberativo. Fermo restando nel merito puntuale l'obbligo in capo all'Ente proponente delle modifiche puntuali anche progettuali in adeguamento da proporre al Comune per condivisione e alla conferenza dei servizi che dovrà puntualmente recepirle e controdedurre. Nell'ambito di quanto di specifica competenza si rileva che l'osservazione non è pertinente in merito alla adottata variante urbanistica e non pone temi riconducibili alla stessa; si confermano comunque le valutazioni di merito e di interesse pubblico espresse con la deliberazione di CC. n.2 del 15.02.2011. Per quanto attiene la pubblicazione degli atti si precisa che quanto pubblicato è quanto pervenuto dall'Amministrazione Provinciale, dichiarato per copia conforme all'originale dal Responsabile del Procedimento. Per la sottoscrizione degli atti si richiama l'unicità del procedimento di conferenza dei Servizi ed in particolare la figura e le funzioni attribuite per legge e per regolamento LL.PP. al Responsabile del Procedimento nel caso in specie anche della conferenza dei Servizi. In tale contesto lo stesso ha dichiarato la provenienza, l'autenticità del documento formato dallo stesso nonché le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il verbale di conferenza referente assume come allegati condivisi gli elaborati tutti oggetto di pubblicazione, anche se non tutti materialmente siglati dallo stesso RUP, ma di cui in sede di conferenza si è data ampia illustrazione condivisione dallo stesso e successiva fedele pubblicazione.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE - NON PERTINENTE IN ORDINE ALLA VARIANTE URBANISTICA
